



Regolamento per l'applicazione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni

Approvato con delibera di C.C. n. 48 del 28.12.2017



Città di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

INDICE

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
- Articolo 3 Classificazione del Comune
- Articolo 4 Categorie delle località
- Articolo 5 Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti
- Articolo 6 Tipologia degli impianti
- Articolo 7 Superficie impianti
- Articolo 8 Impianti destinati alle pubbliche affissioni dirette

PARTE II
**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE TECNICA PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI SU RITI PER LA
PUBBLICITA' E AFFISSIONE, PER VETRINE, MOSTRE, PENSILINE, MENSOLE, INSEGNE E TARGHE
PUBBLICITARIE.**

- Articolo 09 Documentazione occorrente per il rilascio dell' autorizzazione
- Articolo 10 Obblighi del titolare dell' autorizzazione
- Articolo 11 Validità dell' autorizzazione
- Articolo 12 Contenuto dell' atto d' autorizzazione
- Articolo 13 Rilascio dell' autorizzazione
- Articolo 14 Autorità competente per il rilascio
- Articolo 15 Obblighi del titolare dell' autorizzazione
- Articolo 16 Modifica, sospensione e revoca dell' autorizzazione
- Articolo 17 Risoluzione
- Articolo 18 Trasferimento dell' autorizzazione
- Articolo 19 Estinzione

PARTE III
**INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'
ESTERNA
CHE INCIDONO SULL' ARREDO URBANO E SULL' AMBIENTE¹**

- Articolo 20 Individuazione dei mezzi pubblicitari
- Articolo 21 Tipologia

PARTE IV
MODALITA' D' IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

- Articolo 22 Dimensioni
- Articolo 23 Caratteristiche
- Articolo 24 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi.
- Articolo 25 Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici , o d' interesse storico ed artistico
- Articolo 26 Impianti pubblicitari collocati su spazi ad uso pubblico
- Articolo 27 Impianti ed altri mezzi pubblicitari ancorati su pareti o muri perimetrali
- Articolo 28 Insegne e altre forme pubblicitarie
- Articolo 29 Impianti su tetti – terrazzi - balconi

Articolo 30 Pensiline, mensole, fanali, tende ecc.
Articolo 31 Pubblicità direzionale
Articolo 32 Pubblicità temporanea
Articolo 33 Transenne parapetonali pubblicitarie
Articolo 34 Pubblicità per distributori di carburante
Articolo 35 Occupazione permanente di suolo con vetrine, mostre ed altri manufatti
Articolo 36 Pubblicità abbinata a prestazioni di servizio
Articolo 37 Divieti d' installazione ed effettuazione di pubblicità
Articolo 38 Ulteriore documentazione
Articolo 39 Condizioni e limitazioni per la pubblicità

PARTE V
LIMITAZIONI

Articolo 40 Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori

PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 41 Autorizzazioni in corso
Articolo 42 Regolarizzazione degli impianti privi di autorizzazione

PARTE VII
IMPOSTA

Articolo 43 Riduzione dell' imposta
Articolo 44 Esenzione dell' imposta
Articolo 45 Soggetti obbligati al pagamento dell' imposta

PARTE VIII
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 46 Finalità
Articolo 47 Gestione del servizio
Articolo 48 Impianti destinati alle pubbliche affissioni
Articolo 49 Impianti destinati alle pubbliche affissioni
Articolo 50 Ubicazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni
Articolo 51 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio
Articolo 52 Prenotazioni registro cronologico
Articolo 53 Pagamento del diritto
Articolo 54 Limitazioni
Articolo 55 Diritto sulle pubbliche affissioni

PARTE IX
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

Articolo 56 Riduzione del diritto
Articolo 57 Esenzioni dal diritto

PARTE X
DISPOSIZIONI COMUNI ALL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 58 Rettifica ed accertamento d' ufficio
Articolo 59 Rimborsi
Articolo 60 Sanzioni Tributarie ed interessi
Articolo 61 Contenzioso
Articolo 62 Sanzioni



Articolo 63 Organi competenti

Articolo 64 Scambio di archivi e informazioni

Articolo 65 Conferenza dei Servizi

Articolo 66 Rinvio

Articolo 67 Entrata in vigore

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nell' ambito del Territorio del Comune di Casoria, la pubblicità e il servizio delle pubbliche affissioni.

Articolo 2
Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. La pubblicità esterna effettuata nel territorio comunale è soggetta, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità a favore del Comune di Casoria.

2. Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.

3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie per i mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in area privata o da tali luoghi percepibili senza aver ottenuto l'autorizzazione e aver corrisposto l'imposta comunale sulla pubblicità e il tributo T.O.S.A.P. ove dovuto.

Articolo 3
Classificazione del Comune

1. Il Comune di Casoria appartiene, ai sensi dell' articolo 2 del D.lgs. 507 del 15.11.1993 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla terza classe.

Articolo 4
Categorie delle località

1. Agli effetti dell' applicazione dell' imposta comunale sulla pubblicità , le località del territorio del Comune di Casoria sono suddivise in 2 (due) categorie, come di seguito si riporta , in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, del valore economico dell'area, con riferimento anche al mercato dei fitti:

Categoria "A" (allegato "A")

Via Principe di Piemonte	Circumvallazione Esterna
Piazza Trieste e Trento	Piazza Cirillo
Via Nazionale delle Puglie	Via Pio XII
Via Armando Diaz	Via Arpino
Via Domenico Colasanto	Strada Statale 87
Via Guglielmo Marconi	

Ai manufatti previsti dal D.lgs. 507 del 15.11.1993 e sue successive modifiche ed integrazioni, installati nella Categoria "A", si applica una maggiorazione del 150 % della tariffa normale.

Categoria "B" (allegato "A")

1. Devono intendersi tutte le altre strade, piazze ecc., del territorio Comunale ivi comprese le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

2. Le aree comprese nella prima categoria non superano il 35% del centro abitato, così come delimitato dall'articolo 4 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, (ex delibera n. 2 del 31.12.1999 del Commissario ad Acta, giusta nomina della Sezione Provinciale del CO.RE.CO del 02.03.1999 prot. n. 4463/A seduta del 22.02.1999 verbale n. 15, con la quale veniva approvata la delimitazione del perimetro urbano, classificazione e declassificazione delle strade Comunali e Provinciali D.lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992).

Articolo 5
Criteria per la realizzazione del piano generale degli impianti

1. I criteri ispiratori adottati per la stesura del piano generale degli impianti, sono i seguenti:

- tutela dell'ambiente;
- rispetto delle norme sulla viabilità;
- rispetto delle norme che regolano l'attuale contesto urbanistico, tenendo conto delle esigenze di carattere storico, ambientale ed artistico.

2. Oggetto del piano sono tutti i mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in area privata o da tali luoghi percepibili e alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 6
Tipologia degli impianti

1. Le caratteristiche tecniche degli impianti di pubblicità (vetrina, mostra, tenda, pensilina, mensola, insegne /o targhe pubblicitarie sul proprio esercizio commerciale, artigianale e industriale e/o tabella pubblicitaria su spazi pubblici o aperti al pubblico, in area privata o da tali luoghi percepibili) e propaganda da installare, in aggiunta a quelli già installati o in sostituzione a quelli esistenti, dovranno essere rispondenti a quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.lgs. 285 del 1992 (codice della strada) e successive modifiche.

2. Gli impianti destinati alle affissioni dirette da attribuire a soggetti privati, in aggiunta a quelli già installati o in sostituzione a quelli esistenti, dovranno essere rispondenti a quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.lgs. 285 del 1992 (codice della strada) e successive modifiche, come meglio specificato dall'allegato tecnico "B" del presente regolamento che forma parte integrante e sostanziale dello stesso.

3. Gli impianti destinati alle pubblicità affissionale e permanente (impianti pittorici) di dimensioni mt. 4,00 x mt. 3,00 installati da soggetti privati, in aggiunta a quelli già installati o in sostituzione a quelli esistenti, dovranno essere rispondenti a quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.lgs. 285 del 1992 (codice della strada) e successive modifiche, scelti tra quelli di cui all'allegato tecnico "B" al presente regolamento corredandoli di una asseverazione giurata redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato con cui si attesti la conformità sia sotto il profilo progettuale che strutturale.

4. I circuiti degli impianti e la scelta delle posizioni per la loro installazione per l'affissione diretta e alla pubblicità permanente (impianti pittorici) di dimensioni mt. 4,00 x mt. 3,00 da attribuire a soggetti privati sono i seguenti:

Categoria "A" (come meglio descritto al precedente art.4)

Via Principe di Piemonte	Via Diaz Armando
Via Circumvallazione Esterna	Strada Statale 87
Via Nazionale delle Puglie	

Categoria "B" (come meglio descritto al precedente art.4)

Via Padula	Via Provinciale Fratta - Afragola
Via Macello	Via Duca D'Aosta
Strada di collegamento via Pascoli - via delle Puglie	Via Salierno Domenico
Via Calvanese Mauro	Via Mazzini Giuseppe
Via Boccaccio Giovanni	Via Pietro Casilli
Piazza Dante	Via Nenni Pietro
Via Duca D' Aosta	
Via Europa	

5. Per l'installazione di impianti affissionali ex novo il limite massimo è di numero 3 (tre) impianti per singola società la dove c'è disponibilità.

6. Per l'installazione di impianti per la pubblicità permanente (impianti pittorici) di formato 4,00 x 3,00 mt ex novo il limite massimo e di numero 3 (tre) impianti per singola società la dove c'è disponibilità.

7. Non potranno essere rilasciate più di 20 (Venti) autorizzazione d'impianti per l'affissione dirette di formato 4,00 x 3,00 mt. e per la pubblicità permanente (impianti pittorici) di formato 4,00 x 3,00 per singola società ove è possibile.



8. L'individuazione delle posizioni dove sono installati gli impianti da destinare l'affissione diretta alla pubblicità permanente aventi dimensioni mt. 6,00 x mt. 3,00, ora mt 3,00 x mt 4,00 da attribuire a soggetti privati, è stata effettuata dal Settore LL.PP. e Comando VV.UU come risulta dal precedente regolamento approvato con delibera commissariale n. 83 del 4/4/2007; i quali hanno tenuto conto della conformità degli stessi alla rispondenza delle leggi in materia, nel rispetto della conformità del codice della strada, dell' impatto ambientale e del decoro cittadino, come si riporta nel modificato allegato "C".

9. La lettera "R " riportata nell' allegato " C ", sta ad indicare che il Comune di Casoria si riserva il diritto di installare un proprio impianto affissionale o di ricollocarlo in tale posizione, tale posizione non potrà mai essere oggetto di rilascio di autorizzazione a persona diversa.

Articolo 7
Superficie impianti

1. Il Comune di Casoria al 31.12.2016 registra una popolazione di 77.417 abitanti, fissando in 90 mq./1000 abitanti, la superficie degli impianti da installare corrisponde a una complessiva di 6.967,57 mq.

Articolo 8
Impianti destinati alle pubbliche affissioni dirette

1. La superficie degli impianti è così ripartita:

Numero di residenti al 31.12.2016 nel Comune di Casoria pari a	77.417
Superficie degli impianti da installare pari a mq 90 per ogni 1000 residenti	90mq./1000 res
Superficie espositiva totale	6.967,57
Superficie impianti destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica pari al 5% della superficie espositiva totale.	348,38
Superficie impianti destinati ad affissione di annunci funebri pari al 5% della superficie espositiva totale	348,38
Superficie impianti destinati ad affissioni di natura commerciale pari al 30% della superficie espositiva totale	2.090,27
Superficie impianti da attribuire a soggetti privati per affissioni dirette pari al 60% della superficie espositiva totale (Non ricentrano nella superficie da attribuire a soggetti privati per affissioni dirette, gli impianti posti in area privata e gli impianti pittorici.)	4.180,54
Totale impianti (mq 4.180,54) da attribuire a soggetti privati per affissioni dirette aventi dimensioni mt.4 x mt.3,00	348

PARTE II
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE TECNICA PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E AFFISSIONE, PER VETRINE, MOSTRE, PENSILINE, MENSOLE, INSEGNE E TARGHE PUBBLICITARIE.

Articolo 09
Documentazione occorrente per il rilascio dell' autorizzazione

1. Chiunque intenda installare una vetrina, mostra, tenda, pensilina, mensola, insegne /o targhe pubblicitarie sul proprio esercizio (commerciale, artigianale e industriale) e/o tabella pubblicitaria su spazi pubblici o aperti al pubblico, in area privata o da tali luoghi percepibili , deve farne apposita domanda al Comune di Casoria Servizio Tributi consegnandola all'Ufficio Protocollo.

Il Competente al rilascio dell'autorizzazione è il funzionario responsabile dell'imposta, previo acquisizione del parere rilasciato dal Settore LL.PP e del Settore Ambiente che dovranno esprimersi nei 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta parere, e in caso di infruttuosa decorrenza i pareri sono da ritenersi favorevoli per silenzio assenso, sia sotto il profilo tecnico che dell' impatto ambientale e del decoro cittadino, lo stesso funzionario, ove occorre, richiederà anche il parere al Comando Vigili Urbani per quanto attiene il rispetto della conformità del codice della strada, anch'esso da esprimersi entro i 30 giorni dalla data di richiesta parere, decorsi i quali sarà ritenuto il silenzio assenso. In caso di trasmissione tramite diversa modalità, si terrà conto della data di ricezione. Il termine del procedimento dovrà concludersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della domanda.

2. La domanda deve contenere:

a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale e partiva IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la

denominazione, il domicilio legale, la partita IVA e codice fiscale del soggetto, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;

b) L'ubicazione esatta del tratto di area pubblica dove si intende installare l'impianto pubblicitario;

c) Descrizione dell'impianto che s'intende collocare con indicazione dell'ubicazione (via, strada, piazza e civico) caratteristiche delle dimensioni e superficie e nel caso di pubblicità descrizione del messaggio e colori da esporre; (l'uso del colore rosso e verde, deve essere limitato ad 1/5 della superficie espositiva);

d) La dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento. A tal fine il Servizio abilitato al rilascio dell'autorizzazione pubblicherà copia del Regolamento sul portale istituzionale "Città di Casoria".

e) La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, **con deposito di cauzione come previsto dalla successiva lettera g).**

f) L'espressa dichiarazione di conoscenza e di accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento;

g) Pagamento della **cauzione di € 52,00** che sarà detratta dall'ammontare della relativa imposta da versare all'atto del ritiro dell'autorizzazione.

3. Alla domanda dovrà essere allegata la relazione tecnica-asseverata, firmata da un tecnico iscritto all'Albo Professionale (Ingegnere, Architetto, Geometra, ecc.) e controfirmati dal richiedente, con il seguente contenuto:

a) Stato dei luoghi e delle opere a farsi;

b) La dettagliata descrizione dei singoli interventi;

c) Il calcolo analitico delle superfici e dei volumi;

d) In caso di pubblicità descrizione del messaggio e colori da esporre; (l'uso del colore rosso e verde, deve essere limitato ad 1/5 della superficie espositiva);

e) Previsione per l'ultimazione dei lavori, in ogni modo non superiore a tre mesi dall' inizio degli stessi;

f) Dichiarazione di conformità con la vigente normativa urbanistica nella zona in cui ricade l'intervento e riferimenti di licenze edilizia, concessione edilizia o condono edilizio del fabbricato (in caso di vetrine, mostre, pensiline e mensole);

g) Dichiarazione di conformità con le norme di sicurezza, quelle igieniche e sanitarie e quelle antincendio, là dove occorra;

h) Dichiarazione di osservanza delle leggi 1086/71, 64/74, 1/7/2007, là dove occorra;

i) Dichiarazione che non sussistono vincoli e che gli interventi non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici (in caso di vetrine, mostre, pensiline e mensole);

4. Elaborato grafico in quattro esemplari originali firmati da un tecnico iscritto all' Albo Professionale (Ingegnere, Architetto, Geometra, ecc.) e controfirmati dal richiedente, con il seguente contenuto: (fatta eccezione degli impianti di mq 3x4 per i quali si attua quanto previsto dal punto 3 dell'art. 6 del presente regolamento)

Per impianti su ritti:


Stralcio aerofotogrammetrico della zona in scala 1/2000;

b) Stralcio Piano Regolatore Generale della zona in scala 1/4000;

c) Planimetria in scala 1/200 o 1/500 con indicazione della posizione, dalle intersezioni, dai segnali stradali;

d) Prospetto e sezione quotata, in scala 1/20 o 1/50, del mezzo pubblicitario dal quale possano rilevarsi altresì i seguenti dati:

- altezza del vettore dal piano terra;
- larghezza del marciapiede, se esistente;



- larghezza sede stradale;

e) Bozzetto del messaggio pubblicitario con indicazione dei caratteri alfanumerici utilizzati e colori impiegati.

Per vetrine, mostre, pensiline e mensole:

Stralcio aerofotogrammetrico della zona in scala 1/2000;

b) Stralcio Piano Regolatore Generale della zona in scala 1/4000;

c) Prospetto e sezione quotata (altezza, larghezza, spessore e superfici) in scala 1/20 o 1/50 della porzione di fabbricato con l'esatta ubicazione del manufatto e dal quale possano rilevarsi altresì i seguenti dati:

- altezza dal piano terra;
- larghezza del marciapiede, se esistente;
- larghezza sede stradale;

Per insegne, targhe e/o tende da collocarsi sull'esercizio:

Descrizione del richiedente con l'esatta ubicazione dell'insegna e/o targa riportante i seguenti dati:

- altezza dal piano terra;
- larghezza del marciapiede, se esistente;
- larghezza sede stradale;
- dimensionamento dell'insegna e/o targa pubblicitaria riportante: (altezza, larghezza, spessore e superfici);
- bozzetto del messaggio pubblicitario con indicazione dei caratteri alfanumerici utilizzati e colori impiegati;

Ulteriore documentazione richiesta laddove occorre:

a) Per la pubblicità esposta nel periodo dei tre anni di validità dell'autorizzazione comunale, può il richiedente, fin dall'atto di presentazione della richiesta di installazione del manufatto, esibire i bozzetti dei messaggi da esporre indicando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi o comunicare 30 giorni prima la sostituzione del testo, al Comune di Casoria Servizio Tributi competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di silenzio assenso ai sensi della normativa vigente può essere sostituito il testo.

b) Per i cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi, con l'indicazione del periodo di variabilità inferiore a un minuto per ciascuno di essi o comunicare 30 giorni prima i messaggi da esporre, al Comune di Casoria, Servizio Tributi competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di silenzio, ai sensi della normativa vigente possono essere esposti i messaggi.

c) Per tutti i tipi d'impianti occorre la dichiarazione prodotta dall'interessato, resa ai sensi del D.P.R. N° 445 del 28/12/2000, con la quale si attesti che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e di essere responsabile, per eventuali danni a terzi, per tutto il periodo autorizzato.

d) Documentazione fotografica a colori nel formato 10cm. x 15cm. rappresentante in modo esauriente i luoghi oggetto dell'intervento;

e) Per l'installazione di insegne e/o targhe, vetrine, mostre, pensiline, mensole e tende occorre la dichiarazione di titolarità del locale e, in caso d'affittuario, autorizzazione da parte del proprietario o se trattasi di condominio nulla-osta dell'amministrazione condominiale;

f) Se la pubblicità è percepibile da vie, strade o luoghi appartenenti ad altri Enti diversi dal Comune, andrà allegato il nulla osta dell'Ente competente;

g) Per gli esercenti di attività sanitarie ausiliari dovrà essere altresì allegato il nulla osta dell'Ordine o Collegio Professionale competente;

5. I pareri che seguono, laddove occorrono ai sensi delle vigenti disposizioni Nazionali e Regionali, devono essere richiesti e prodotti dall'interessato, che ne allega una copia alla sopra elencata documentazione:

a) Nulla osta della A.S.L. di competenza se dovuto.



- b) Parere della soprintendenza competente, per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1089/39 e 1497/39.
- c) Nulla osta delle FF.SS. per gli immobili e impianti ricadenti nelle fasce di rispetto.
- d) Nulla osta dell'ANAS per gli immobili e impianti ricadenti nelle fasce di rispetto.

Articolo 10 **Obblighi del titolare dell' autorizzazione**

1. Il Comune valuterà in merito all'accoglimento o meno dell'istanza e circa la determinazione delle condizioni cui subordinare, in caso di accoglimento, l'autorizzazione sarà rilasciata salvo il diritto dei terzi.
2. Ottenuta l'autorizzazione, il titolare può eseguire il lavoro, previa comunicazione d'inizio e fine lavori attenendosi a tutte le prescrizioni del caso. A spese ed a responsabilità del richiedente per eventuali danni a terzi.
3. Nei casi in cui i lavori richiedono un tempo maggiore di quello previsto e dichiarato nella relazione, il denunciante presenta al Servizio Tributi competente al rilascio dell' autorizzazione, al Settore LL.PP. e al Comando Vigili Urbani, comunicazione di previsione di nuova durata.
4. In ogni cartello o altro mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata, a spese del titolare, targhetta identificativa riportante i seguenti dati in modo leggibile ed indelebile (articolo 55 del D.P.R. n. 495/1992):
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
La targhetta o la scritta di cui sopra devono essere sostituite ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.
5. Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno.
6. Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza.
7. Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario, mostre, vetrine, pensiline, mensole e tende sia avvenuto a seguito del verificarsi del silenzio - assenso da parte del Comune.
9. Inoltre il Comune ha facoltà di modificare, sospendere o di revocare l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti o per esigenze di pubblico interesse.

Articolo 11 **Validità dell' autorizzazione**

1. L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari ha una validità di **5 (cinque) anni rinnovabili per 5 (anni), fatta salva per i nuovi impianti di mq 3 X mq 4 la cui prima validità è di 9 (nove) anni rinnovabile per 5 (cinque) anni**, previa dichiarazione di conformità all'autorizzazione originaria, accompagnata dal pagamento dei diritti d'istruttoria, da inoltrare 90 giorni prima della scadenza al Comune di Casoria Servizio Tributi competente al rilascio dell' autorizzazione, previa acquisizione, da parte dei Settori competenti, di pareri sia sotto il profilo tecnico che dell' impatto ambientale e del decoro cittadino. Il funzionario responsabile Tributi, ove occorre, richiederà anche parere per quanto attiene il rispetto della conformità del codice della strada. In caso di silenzio da parte dell' ufficio competente, si rinnova automaticamente per altri tre anni.
2. In caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, è fatto obbligo al titolare dell'impianto di rimuovere a propria cura e spese lo stesso e di ripristinare lo stato dei luoghi secondo la configurazione originaria.

Articolo 12
Contenuto dell'atto d'autorizzazione

Nell'atto di autorizzazione sono indicate:

1. Le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del soggetto legittimato all'occupazione, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA e codice fiscale del soggetto legittimato, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
2. L'ubicazione esatta del tratto di area pubblica da occupare e la sua misura espressa in metri quadrati o lineari;
3. Il periodo per il quale l'autorizzazione viene rilasciata;
4. Le condizioni e le prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle autorizzazioni alle quali il Comune subordina l'autorizzazione medesima.
5. Qualora le particolari caratteristiche tecniche dell'impianto da installare da porre in essere lo richiedano, l'atto d'autorizzazione sarà corredato da elaborato tecnico grafico illustrativo dell'opera da realizzare;
6. L'importo di altri eventuali tributi previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
7. L'autorizzazione viene sempre rilasciata:
 - a) A termine, per la durata di anni cinque;
 - b) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) Con l'obbligo del titolare dell'autorizzazione di riparare tutti i danni derivanti dalle opere d'installazione;
 - d) Con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
 - e) Resta a carico del titolare dell'autorizzazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dall'autorizzazione.
8. Alla scadenza il titolare dell'autorizzazione avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.
9. Quando l'installazione di impianti, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada é fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 13
Rilascio dell'autorizzazione

1. Il funzionario responsabile del Tributo, competente al rilascio dell'autorizzazione, accertate le condizioni favorevoli, concede l'autorizzazione debitamente sottoscritta, contenente tutti i dati di cui al precedente articolo 12, dandone conoscenza all'interessato che va, altresì, informato sull'obbligo del pagamento anticipato rispetto al ritiro della autorizzazione ed all'inizio dell'installazione, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché del tributo T.O.S.A.P. ove dovuto.
2. Il funzionario responsabile del Tributo competente al rilascio dell'autorizzazione, determinato l'importo dell'imposta comunale sulla pubblicità e del tributo T.O.S.A.P. ove dovuto, con l'indicazione degli elementi giustificativi, lo comunica, anche via fax, telefono, e-mail, P.E.C. al soggetto interessato. Lo stesso funzionario, espletato quanto previsto dal D.Lgs. n.507/93 e sue modifiche, acquisito il pagamento a fronte del tributo dovuto, rilascia la relativa autorizzazione.

3. La data di inizio dell'imposizione annuale è fissata al 1° gennaio di ogni anno anche quando, per motivi non imputabili al titolare dell' autorizzazione, il titolo venga rilasciato successivamente alla predetta data.

4. Copia conforme dell' originale del medesimo titolo unitamente alla copia conforme del bollettino di versamento verrà trasmesso al Comando Vigili Urbani a cura del Servizio Tributi competente al rilascio dell' autorizzazione e all' accertamento e riscossione dei tributi.

5. Il mancato ritiro dell' autorizzazione da parte dell'interessato, previo il relativo pagamento del tributo dovuto, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione al ritiro, equivale ad abbandono della richiesta di autorizzazione e comporta l'incameramento della cauzione.

6. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto é dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, l' autorizzazione può essere ugualmente rilasciata, salvo che, nel frattempo, sia stata rilasciata ad altri l'occupazione di impianti pubblicitari nello stesso luogo.

7. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti d' autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio.

8. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Articolo 14

Autorità competente per il rilascio

1. Il Funzionario Responsabile del Tributo è competente al rilascio dell'autorizzazione, il quale emetterà gli atti amministrativi d'autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per realizzare una gestione improntata alla massima efficienza ed efficacia.

2. L'autorizzazioni sono rilasciate, comunque, nel rispetto delle disposizioni di legge, di quanto riportato nel presente regolamento e di quant'altro sancito dalla normativa e da Regolamenti Comunali vigenti.

Articolo 15

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale , salvo i casi previsti dai successivi articoli .

2. Le medesime autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del titolare dell' autorizzazione di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

3. Ha l'obbligo di osservare tutte le disposizione legislative e regolamentari in materia.

4. Inoltre ha l'obbligo:

a) Di esibire, a richiesta degli addetti comunali, il provvedimento autorizzativo;

b) Di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui per l'installazione dell'impianto siano derivati danni alla pavimentazione medesima.

Articolo 16

Modifica, sospensione e revoca dell' autorizzazione

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento d' autorizzazione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Nessun rimborso o abbuono del tributo competono, per il periodo di mancata utilizzazione dell' impianto pubblicitario, sia annuale o giornaliera, resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune.

3. In caso di revoca dell' autorizzazione o di scadenza della medesima, il titolare dell' autorizzazione deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese dell'autorizzatario.

4. Tali condizioni devono essere indicate, dall'Autorità competente, nell'atto autorizzativo.



Articolo 17
Risoluzione

1. L' autorizzazione si risolve di diritto qualora il titolare dell' autorizzazione non rispetti le condizioni imposte con l'atto di autorizzazione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali. L' autorizzazione si risolve, altresì, di diritto:

- a) Per mancato pagamento del tributo o di una rata nel caso di pagamento rateizzato;
- b) Per violazione delle norme relative al divieto di sub-autorizzazione;
- c) Per uso diverso dell' impianto pubblicitario rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l' autorizzazione.

2. La risoluzione del contratto comporta la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione a decorrere dal momento in cui viene pronunciata. In tal caso è comunque dovuto il pagamento dell'intero tributo riferito all'anno dell' autorizzazione, per le occupazioni giornaliere, in caso di versamento rateale, è comunque dovuto l'intero tributo come determinato nell'atto di autorizzazione.

Articolo 18
Trasferimento dell' autorizzazione

1. Sono vietati, a pena di nullità, la sub-autorizzazione e il trasferimento, a qualsiasi titolo, dell' autorizzazione, salvo i seguenti casi:

- a) Variazione della titolarità di un'attività commerciale e/o cessione a mezzo atto notarile sempre che l'occupazione concessa rimanga inalterata;
- b) Successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile sempre che lo stato di fatto rimanga inalterato.

Nei casi di cui al comma precedente devono essere tempestivamente comunicati al Servizio Tributi competente all'accertamento e riscossione dell'entrata, gli estremi del nuovo titolare, il quale successivamente provvederà alle opportune variazioni, rilasciando nuova autorizzazione.

2. La sostituzione diventa efficace dalla data di rilascio della nuova autorizzazione.

3. L'obbligazione pecuniaria è trasferita al titolare dell' autorizzazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Articolo 19
Estinzione

1. Sono cause di estinzione dell' autorizzazione:

- a) La morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;
- b) La sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del Curatore o Liquidatore entro 90 giorni dal provvedimento di proseguire l' autorizzazione in atto.

Il verificarsi dei casi di cui al precedente comma, si applica il punto 3. dell'art. 16 del presente regolamento.

PARTE III
**INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'
ESTERNA CHE INCIDONO SULL' ARREDO URBANO E SULL' AMBIENTE**

Articolo 20
Individuazione dei mezzi pubblicitari

I mezzi pubblicitari sono quelli individuati dalle seguenti leggi:

- Nella legge N°190 del 13/6/1991 –Delega al governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale;
- Nel Decreto Legislativo N° 285 del 30/4/1992 - Nuovo codice della strada e s.m.i. ;
- Nel D.P.R. N° 495 del 16/12/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- Nel Decreto Legislativo N° 360 del 10/9/1993 - Disposizioni correttive e integrative del codice della strada;
- Nel PARTE I del Decreto Legislativo N° 507 del 15/11/1993 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni;
- Nel D.P.R. N° 610 del 16/9/1996 - Regolamento recante modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, N° 495;

Da quant'altro previsto da altre norme legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 21 **Tipologia**

Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono:

1. Insegna d'esercizio

a) Per <<insegna di esercizio>> s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Preinsegna

a) Per « preinsegna » - s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Sorgente luminosa

a) Per « sorgente luminosa » si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Cartello

- a) Per « cartello » s'intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Striscione, locandina e stendardo

a) Per « striscione », « locandina » e « stendardo » s'intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

6. Segno orizzontale reclamistico

a) Per « segno orizzontale reclamistico » s'intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Impianto pubblicitario di servizio

a) Per « impianto pubblicitario di servizio » s'intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. Impianto di pubblicità o propaganda

a) Per « impianto di pubblicità o propaganda » s'intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta o a messaggi variabili.

9. Sorgente acustica

a) Per « sorgente acustica » s'intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

PARTE IV MODALITA' D' IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 22 Dimensioni

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Articolo 23 Caratteristiche

1. I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda ivi compreso i nuovi impianti di dimensione mq 3x mq 4 da attribuire a soggetti privati, dovranno avere alti requisiti di qualità, sicurezza e decoro. Essi devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, mantenendo per lungo tempo le loro qualità iniziali. Ovvero i profili devono essere di tipo IPE o HEA zincati a caldo (sono esclusi profili scatolari di qualsiasi tipologia in quanto hanno una capacità di resistenza che può essere inficiata in tempi brevi a causa dell'ossidazione a cui reagiscono con scarsa efficacia, determinando pericoli per la pubblica e privata incolumità), essi devono essere ancorati alla fondazione attraverso piastre e tirafondi in acciaio.


I cartelli bidimensionali dovranno avere sagoma regolare collocata su due pali di sostegno tali da garantirne la stabilità. I bordi e le cornici avranno uno spessore massimo di 20 cm.

Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale e di uniformare l'impatto cromatico sul territorio, per cui le tonalità potranno variare dal bianco RAL 9003 al grigio RAL 7030 - RAL 7031 - RAL 7036.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

4. I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato



nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extra urbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

Articolo 24

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi.

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e le preinsegne; gli striscioni, le locandine e gli standardi gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m. fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

Articolo 25

Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o di interesse storico ed artistico¹

1. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

Articolo 26

Impianti pubblicitari collocati su spazi ad uso pubblico

Impianti su ritti

1) Impianto di tipo monofacciale, su uno o più ritti, luminoso e non:

a) Accosto al muro;

b) Non accosto al muro;

2) Impianto di tipo a bandiera bifacciale, su un solo ritto, luminoso e non:

a) Accosto al muro;

b) Non accosto al muro;

Articolo 27


Impianti ed altri mezzi pubblicitari ancorati su pareti o muri perimetrali

1) FRONTALE (luminoso e non)

a) su strade senza marciapiede

¹ Rif. Norm.: articolo 23, comma 3, Dlgs 285/92

- b) su strade con marciapiede
- 2) A BANDIERA (luminoso e non)
 - a) su strade senza marciapiede
 - b) su strade con marciapiede



Frontali (luminosi e non)

- a) su strade senza marciapiedi

Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari su pareti ubicati ad altezza non inferiore a mt. 4,10 rispetto al piano stradale, non possono sporgere più di cm. 20, mentre se l'altezza è superiore a mt. 4,10 la sporgenza non può superare i cm. 30.

Per altezze inferiori a mt. 4,10


$$S \leq \text{mt. } 0,20$$

Per altezze maggiori a mt. 4,10

$$S1 \leq \text{mt. } 0,30$$

- b) Su strade con marciapiede

Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari su pareti ubicati ad altezza inferiore a mt. 4,10 rispetto al piano del marciapiede, non possono mai superare cm. 30 di sporgenza. Tale limite di sporgenza vale anche per altezze superiori ai mt. 4,10;




Se esiste marciapiede la sporgenza (S- S1) massima non può essere superiore a cm. 30 quando gli impianti sono posti ad un'altezza inferiore e superiore a mt.4,10.

A bandiera bifacciale (luminosa e non)

- a) su strade senza marciapiede;

Detti impianti devono avere il lato inferiore ad una altezza maggiore di mt. 4,10 misurata dal piano stradale, e la sporgenza massima dalla parete non può superare 1/5 della larghezza della sede stradale misurata in quel punto e comunque entro il limite massimo di mt. 1,00.




Handwritten signature in blue ink.

$H \geq \text{mt. } 4,10$
 $S \leq 1/5 l_s$
e comunque
 $S \leq \text{mt. } 1,00$

b) Su strade con marciapiede;

Le insegne, le iscrizioni e tutte le forme pubblicitarie devono avere il lato inferiore ad una altezza maggiore ai mt. 2,50 dal piano del marciapiede e la sporgenza massima dalla parete non può superare la larghezza di questi diminuita di mt. 0,30 e comunque entro il limite massimo di mt. 1,20.

$H \geq \text{mt. } 2,50$
 $S \leq l_m - \text{mt. } 0,30$
e comunque
 $S \leq \text{mt. } 1,20$



Articolo 28 **Insegne e altre forme pubblicitarie**

1. Le insegne, scritte ed altre forme pubblicitarie installate nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alle stesse sono:

- a) frontali su parete e non, con o senza marciapiede;
- b) a bandiere su parete e non, con o senza marciapiede;

2. Alle insegne di cui ai punti a) e b) si applicano le stesse limitazioni dell' articolo 27, fermo restando l'obbligo di richiedere per gli stessi l'autorizzazione o concessione all'Ufficio competente in conformità dell' articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 29 **Impianti su tetti – terrazzi – balconi**

- 1. E' vietata la installazione degli impianti a bandiera su balconi ;
- 2. Solo sui balconi muniti di parapetto è consentita la installazione di mezzi pubblicitari frontali e non luminosi.

3. Detti mezzi devono essere contenuti e composti entro i limiti perimetrali della parete di collocazione.

4. L'installazione sui tetti di qualsiasi mezzo pubblicitario luminoso e non, monofacciale o bifacciale, è consentita solo se il terrazzo è piano e valutati ai sensi del DPR n° 495/92 e successive modifiche.

Articolo 30 Pensiline, mensole, fanali, tende ecc.

Pensiline e mensole


1. Sulle strade con marciapiedi è consentita l'installazione di pensiline, al di sopra delle porte esterne di accesso e salvo il pagamento dei relativi oneri, purché interamente sospesi e non occupanti un superficie superiore a 1/2 dell'intera larghezza del marciapiede e comunque non superiore a mt. 1,00 e con altezza non inferiore a mt. 3,00 dal piano del marciapiede. I titolari delle autorizzazioni sono responsabili della manutenzione e del convogliamento delle acque provenienti dalle pensiline stesse.

$S \leq \frac{1}{2} \text{ lm}$

e comunque

$S \leq \text{mt. } 1,00$

$H \geq \text{mt. } 3,00$



Illuminazione esterna

1. L'illuminazione esterna (faretti, fanali, ecc.) sono autorizzati, parimenti, a condizione che gli stessi sono elevati dal piano stradale a non meno di mt. 3,50 in assenza di marciapiedi mentre, in presenza di questi ultimi, l'altezza non deve essere inferiore a mt. 2,75 dal piano del marciapiede con orientamento verso l'attività commerciale e facendo in modo da non generare abbagliamento ai veicoli.

Tende

1. Le tende mobili e le loro armature sono consentite, purché interamente sospese, solamente dove esistono i marciapiedi, ed in nessun caso mai oltre la larghezza di questi diminuita di mt. 0,30 e comunque non superiore a mt. 1,50. Esse possono essere abbassate fino a mt. 2,50 dal piano del marciapiede stesso.


$S1 \leq \text{lm} - \text{mt. } 0,30$

e comunque

$S1 \leq \text{mt. } 1,50$

$H1 \geq \text{mt. } 2,50$

Articolo 31 Pubblicità direzionale



1. E' consentita la pubblicità direzionale con segnaletica stradale a condizione che i messaggi pubblicitari reclamizzino attività prettamente turistiche, commerciali, industriali e sociali ed in un numero non superiore a 12 targhe per ogni struttura e possono essere collocati anche in prossimità d'incroci e per un massimo di uno impianto per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguale dimensione e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Articolo 32 **Pubblicità temporanea**

1. E' consentita l'installazione di striscioni, locandine e standardi pubblicitari che attraversino le strade e piazze solo per un periodo temporaneo. I punti di attacco non dovranno mai essere su alberi. Per detti impianti non si applicano le distanze previste nel presente regolamento a condizione che il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a mt. 5,10 rispetto al piano stradale e la rimozione dovrà avvenire entro le 48 ore dalla scadenza dell'autorizzazione a spesa e cura del richiedente.

Articolo 33 **Trasenne parapetonali pubblicitarie**

1. E' consentita l'installazione di trasenne parapetonali pubblicitarie, solo su marciapiedi con larghezza minima di 1,50 e posti a 20 cm. dal ciglio dello stesso, collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli.

2. Per detti impianti non si applicano le limitazioni previste dai capi precedenti, purchè venga rispettato il limite della superficie espositiva prevista dall'art. 8 del presente regolamento, e che i colori da usare per le trasenne devono essere il giallo e il bianco e l'interasse della transenna stessa deve avere una misura massima di mt. 1,20.

Articolo 34 **Pubblicità per distributori di carburante**

1. I mezzi pubblicitari dei distributori di carburante installati sulle strade, vie e piazze, devono essere ubicati nell'ambito dell'area concessa, in perfetto allineamento con le colonnine erogatrici e la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non può superare il 20% delle aree occupate dalle stazioni di servizio.

Articolo 35 **Occupazione permanente di suolo con vetrine, mostre ed altri manufatti**

1. Le occupazioni di suolo con vetrine, mostre ed altri manufatti sono autorizzate a condizione che lo sporto, misurato dal nudo muro, non occupi oltre il sesto della larghezza del marciapiede antistante. Nel caso che il marciapiede ecceda i mt. 3,00 di larghezza, lo sporto potrà raggiungere un massimo di cm. 50.


2. Non può essere rilasciata alcuna autorizzazione per le strade e piazze senza marciapiede.

3. Per le vetrine mobili e le porte vetrine che si aprono all'esterno valgono le stesse condizioni di cui al presente articolo.

$S \leq 1/6 \text{ lm}$
Per $\text{lm} \geq \text{mt. } 3,00$ $S \leq \text{mt. } 0,50$

Articolo 36 **Pubblicità abbinata a prestazioni di servizio**

1. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, cestini per rifiuti, panchine, indicazioni toponomastiche ed altre, sempre che siano rispettate le distanze minime previste nel presente regolamento. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie inferiore a 1,00 metro quadrato, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari, fermo restando tutte le condizioni del presente regolamento.



Articolo 37
Divieti d' installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Qualora l'installazione di impianti pubblicitari comporti problemi tecnici collegati alla presenza di sottoservizi o eventuali spostamenti degli stessi, Il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità;
2. E' vietato installare cartelli e altri impianti pubblicitari su strade senza marciapiede;
3. La distanza compresa tra i mezzi pubblicitari posti trasversalmente al senso di marcia non deve essere inferiore a mt. 15,00;
4. Tra gli impianti pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli deve essere assicurata un distanza minima di mt. 10,00, ad eccezione degli impianti di mt. 4,00 x 3,00 che saranno indicati dai settori interessati la collocazione in apposite aree pubbliche (allegato "C") e alle vie indicate dall' art 6 del presente regolamento;
5. La distanza dalle intersezioni, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizioni e impianti semaforici, per gli impianti posti trasversalmente e parallelamente al senso di marcia, non deve essere inferiore a mt. 10,00;
6. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all' articolo 22 della legge 1° giugno 1939, n° 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata solo l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazioni, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti;
7. Deve essere, altresì, salvaguardata la visibilità di lapidi commemorative e targhe varie;
8. Gli impianti di tipo monofacciali luminosi e non, con messaggi fissi o variabili non possono essere collocati in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli e la variabilità non potrà essere inferiore a un minuto per messaggio;
9. E' vietato installare impianti di tipo a bandiera con messaggi variabili in posizione trasversale al senso di marcia.
10. Per gli impianti di tipo frontale e a bandiera non accosto al muro è consentita l' installazione ad una distanza di 20 cm. dal ciglio del marciapiede;
11. La superficie espositiva per gli impianti di tipo a bandiera luminosi e non, con messaggi fissi, accosto e non al muro, non devono mai ingombrare la carreggiata stradale. La sporgenza deve essere sempre rivolta verso il marciapiede con il limite massimo di mt. 1,50 e comunque stabilito di volta in volta dall'ufficio competente a secondo della larghezza del marciapiede. Il lato inferiore della tabella pubblicitaria deve avere un'altezza maggiore ai mt. 3,00 dal piano del marciapiede e l'altezza del cartello non potrà mai superare i mt. 2,00 di altezza;
12. E' vietato installare mezzi pubblicitari in corrispondenza di cavalcavia, ponti e passi carrabili;
13. E' tassativamente vietato installare qualsiasi mezzo pubblicitario luminoso di intensità superiore a 150 candele per metro quadrato, non possono avere né luci a intermittenza, né di colore rosso o che comunque provochi abbagliamento;
14. I cartelli e altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non possono essere a forma di triangolo o disco.

Articolo 38
Ulteriore documentazione

1. Nel caso di pubblicità da collocarsi su immobili o spazi designati dal richiedente, ma che fanno parte di fabbricati ed aree di non proprietà, dovranno allegare alla documentazione prevista dall' articolo 09 del presente regolamento, nulla - osta del proprietario dell'area. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità nei confronti di Terzi per eventuali reclami ad azioni per danni e circa i canoni di affitto da corrispondere per la pubblicità, anche se concessa dal Comune, questo si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che può sorgere a seguito della esposizione della tabella, targa ecc.

Articolo 39
Condizioni e limitazioni per la pubblicità

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati di cui all' articolo 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, modificato dall' articolo 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n° 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, PARTE I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

2. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali, regionali, statali od in vista di esse, l'autorizzazione sarà rilasciata dal Comune, previo nulla-osta dell'Ente proprietario.

3. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell' articolo 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e sue modifiche ed integrazioni.

PARTE V
LIMITAZIONI

Articolo 40
Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori²

1. La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 8,00. alle ore 19,00, ed è sempre vietata nei seguenti giorni: 2 Novembre e Venerdì Santo.

È vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di 200 metri da (ospedali e case di cura private, cimiteri, scuole pubbliche e private d'ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili).

La pubblicità sonora non può eccedere i limiti massimi di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 (5 dB diurni e 3dB notturni).

PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 41
Autorizzazioni in corso

1. Restano valide sino alla naturale scadenza tutte le autorizzazioni rilasciate antecedentemente all' approvazione del presente regolamento. Si intenderanno decadute e non più rinnovabili le autorizzazioni rilasciate e per le quali il titolare delle stesse non ha provveduto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del tributo T.O.S.A.P. ove dovuto o abbia instaurato contenzioso con il Comune di Casoria. All'uopo il Funzionario Responsabile del Tributo emetterà provvedimento di revoca dell' autorizzazione con contestuale rimozione dell' impianto notificandolo all'autorizzatario, nonché al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e al Comando Vigili Urbani. Sarà cura di quest' ultimo vigilare sull' osservanza del provvedimento di revoca emesso e porre in essere tutti gli atti conseguenziali.

2. Decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca dell' autorizzazione con contestuale rimozione dell' impianto, il Comune procederà all' abbattimento dell' impianto a spese in danno all'autorizzatario di cui al comma 1, dell' articolo 6 del D.Lgs. n.507/93.

Articolo 42
Regolarizzazione degli impianti privi di autorizzazione

1. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per affissioni dirette è pari al 60% della superficie espositiva totale di mq 6.967,57 corrispondente a mq 4.180,54 ,così come calcolato all'art. 8 del presente regolamento.

² Rif. Norm.: articolo 23, comma 8, Dlgs 285/92. Le limitazioni poste dal regolamento comunale alla pubblicità sonora valide solo nei centri abitati.

2. Ai fini della regolarizzazione degli impianti privi di autorizzazione, occorre presentare la documentazione prevista dall'articolo 9 e seguenti del presente regolamento.

3. Possono presentare al Comune di Casoria – Servizio del Tributo I.C.P. -, istanza di regolarizzazione entro 90 giorni dall' approvazione del presente regolamento i titolari che hanno installato vetrina, mostra, tenda, pensilina, mensola, insegne /o targhe pubblicitarie sul proprio esercizio commerciale, artigianale e industriale e/o tabella pubblicitaria in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in area privata o da tali luoghi percepibili, entro il 31.12.2016 e che sono in regola con il pagamento dell' imposta comunale sulla pubblicità e il tributo T.O.S.A.P. ove previsto. Fatta eccezione per gli impianti di m 6,00 x m 3,00 la cui autorizzazione in sanatoria è subordinata all'accettazione da parte del titolare di sostituirlo con uno stallò di dimensioni m. 4,00 x m 3,00. Il funzionario responsabile del tributo, previo acquisizione del parere rilasciato dai Settori competenti sia sotto il profilo tecnico che dell' impatto ambientale e del decoro cittadino, nonché, ove occorre, anche il parere al Comando Vigili Urbani per quanto attiene il rispetto della conformità del codice della strada, provvederà al rilascio dell'atto autorizzativo nei 90 giorni successivi, **acquisito il pagamento della sanzione una tantum di € 500,00.**

In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, o canale elettronico, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all' arrivo e quella risultante dal canale elettronico.

4. Possono presentare al Comune di Casoria – Servizio del Tributo I.C.P. -, istanza di regolarizzazione entro 90 giorni dall' approvazione del presente regolamento coloro che hanno installato mezzi pubblicitari di cui al comma precedente entro il 31/12/2016, **non muniti di autorizzazione e censiti dall'Ufficio Tributi e che non hanno assolto a tutti gli oneri tributari, se, dell' istanza di regolarizzazione di cui sopra, provvedano al pagamento di una sanzione pari a 5 anni del tributo dovuto dell' imposta comunale sulla pubblicità, ovvero, se in tempo inferiore, a partire dall'anno in cui è stato installato l'impianto se dimostrabile.**

Per gli impianti di m 6,00 x m 3,00 l'autorizzazione in sanatoria, fermo restante la comminazione della predetta sanzione, è subordinata all'accettazione da parte del titolare di sostituirlo con uno stallò di dimensioni m. 4,00 x m 3,00.

5. Il Comando VV.UU. unitamente al personale tecnico dell'ufficio tributi, ha individuato e rimodulato le nuove posizioni ove vanno installati gli impianti o eventualmente vanno ricollocati, nel rispetto dei commi precedenti, di cui all'allegato "C" del presente regolamento.

Il Funzionario del tributo, nel rilasciare l'autorizzazione sottoposta a sanatoria dovrà tenere conto :

- Data di presentazione dell' istanza di regolarizzazione dell' impianto pubblicitario;
- Regolarità della documentazione allegata all'istanza di regolarizzazione dell' impianto pubblicitario;
- Eventuale autorizzazione già rilasciata e non rinnovata alla sua naturale scadenza;
- Data di installazione dell' impianto pubblicitario;
- Ubicazione dell' impianto pubblicitario;

6. Non possono essere presentate più di n. 15 (quindici) istanze di regolarizzazione di impianti per affissione dirette di formato 4,00 x 3,00 mt. per singola società. Non rientrano in tale limitazione gli impianti pittorici e quelli ubicati in aree private, rientrano in tale limite sia le autorizzazioni già rilasciate che quelle da regolarizzare che non potrà mai essere superiore al n. 20.

7. Non possono essere presentate più di numero 5 (cinque) istanze di regolarizzazione di impianti per la pubblicità permanente (impianti pittorici) di formato 4,00 x 3,00 mt. per singola società. Non rientrano in tale limitazione gli impianti pittorici ubicati in aree private, rientrano in tale limite sia le autorizzazioni già rilasciate che quelle da regolarizzare che non potrà mai essere superato.

8. In ogni caso non possono essere presentate complessivamente più di 20 (Venti) istanze di regolarizzazione di impianti per affissione dirette di formato 4,00 x 3,00 mt. e per la pubblicità permanente (impianti pittorici) di formato 4,00 x 3,00 mt. per singola società, non rientrano in tale limitazione gli impianti affissionali e pittorici ubicati in aree private, rientrano in tale limite le autorizzazioni già rilasciate che non potrà mai essere superato.

9. Acquisite le istanze, sarà cura del Funzionario Responsabile del Tributo I.C.P. unitamente al Settore LL.PP. ad esaminare le istanze pervenute, e successivamente alle operazioni di cui al successivo comma 11, comunicare agli utenti a mezzo lettera della possibilità della regolarizzazione degli impianti pubblicitari.

10. Per l' istanze di regolarizzazione, il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, accertate le condizioni favorevoli, acquisito i pareri rilasciati dal Settore LL.PP. e dai Settori competenti, sia sotto il profilo tecnico che dell' impatto ambientale e del decoro cittadino, lo stesso ove occorre richiederà anche il parere al Comando Vigili

Urbani per quanto attiene il rispetto della conformità del codice della strada, o, verificato, sulla scorta degli elementi riportati nell'istanza di regolarizzazione e relativi grafici, se il tributo versato corrisponda a quanto effettivamente andava versato, emetterà l'atto di autorizzazione di regolarizzazione dell'impianto pubblicitario.

11. Il Servizio del Tributo I.C.P. provvederà a registrare i provvedimenti d'autorizzazione di regolarizzazione e al rilascio della stessa, inviando copia con allegati elaborati al Comando Vigili Urbani i quali sono tenuti al controllo sulla corretta installazione degli impianti nel rispetto del codice della strada, e per conoscenza al Settore LL.PP..

12. Decorso il termine di 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, coloro che non hanno presentato istanza di regolarizzazione per mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in area privata o da tali luoghi percepibili - Insegne, targhe, cartelli, tende solari, mezzi pubblicitari e altro presenti sul territorio, il Funzionario Responsabile del Tributo I.C.P. emetterà provvedimento di rimozione dell'impianto da notificare ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 6, del D.Lgs. n.507/93 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e al Comando Vigili Urbani. Sarà cura di quest'ultimo vigilare sull'osservanza del provvedimento di revoca emesso e porre in essere tutti gli atti conseguenziali.

13. Decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di rimozione dell'impianto, il Comune vi procederà in danno ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 6 del D.Lgs. n.507/93 e sue successive modifiche ed integrazioni.

PARTE VII IMPOSTA

Articolo 43 Riduzione dell'imposta

1. L'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 44 Esenzione dell'imposta

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la locazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato ;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione ;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita ;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio ;

- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili esposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i bis) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.
- l) la pubblicità effettuata dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all' articolo 10 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 relativa alla promozione di attività per l'esercizio delle quali le medesime organizzazioni sono costituite;
- m) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 45
Soggetti obbligati al pagamento dell' imposta

1. L' imposta è dovuta al Comune dal titolare dell'autorizzazione.
2. Se l'imposta annuale supera l'importo di € 1549,37 (millecinquecentoquarantanove/37), il pagamento può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di **gennaio, marzo, giugno e settembre** dell'anno di riferimento.
3. Per la pubblicità temporanea l' imposta va sempre pagato al momento del rilascio della autorizzazione.
4. L'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

PARTE VIII
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 46
Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l' affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché, ai sensi dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

Articolo 47
Gestione del servizio

1. Il Comune di Casoria gestisce in esclusiva il Servizio delle Pubbliche Affissioni effettuato nell'ambito del proprio territorio.

Articolo 48
Impianti destinati alle pubbliche affissioni

Gli impianti per le pubbliche affissioni sono costituiti da:

1. Vettrine per l'esposizione di manifesti;
2. Stendardi porta-manifesti;

3. Posters per l'affissione di manifesti formato metri 4 x 3;
4. Tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
5. Superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio.

Possono essere altresì utilizzate per le affissioni, pur non facendo parte dell'impianto:

- a) Armature, steccati, paracinte, schermature, ecc., di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruite;
- b) Il Comune si riserva l'uso gratuito ed esclusivo di tali spazi per le affissioni di manifesti e simili a cura del Servizio delle Pubbliche Affissioni;
- c) Altri spazi, a carattere transitorio ritenuti idonei dal Responsabile del servizio Tributi, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabiliti dal Piano generale degli impianti pubblicitari e relative norme tecniche di attuazione.

Articolo 49

Ripartizione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni del Comune di Casoria sono così ripartiti:

A) Impianti destinati all'affissione di manifesti di natura istituzionali pari a 5% della superficie totale corrispondente a **mq 348,38**:

- a) formato cm 70 x cm 100 = cmq 7.000 = mq 0,7 x numero 140 plance = mq 98,00;
 b) formato cm 100 x cm 140 = cmq 14.000 = mq 1,4 x numero 140 plance = mq 196,00;
 c) formato cm 300 x cm 400 = cmq 12.000 = mq 1,2 x numero 10 plance = mq 12,00;
TOTALE mq 306,20

B) Impianti destinati all'affissione di manifesti di natura funebre pari a 5% della superficie totale = **mq 348,38**

a) formato cm 70 x cm 100 = cmq 7.000 = mq 0,7 x numero 310 plance = **mq 217,00**.

C) Impianti destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale pari a 30% della superficie totale = **mq 2.090,27**;

- a) formato cm 70 x cm 100 = cmq 7.000 = mq 0,7 x numero 250 plance = mq 175,00;
 b) formato cm 100 x cm 140 = cmq 14.000 = mq 1,4 x numero 400 plance = mq 560,00;
 c) formato cm 140 x cm 200 = cmq 28.000 = mq 2,8 x numero 60 plance = mq 168,00;
 d) formato cm 300 x cm 400 = cmq 120.000 = mq 12,00 x numero 60 plance = mq 720,00 ;
TOTALE mq 1.623,00

Riepilogo:

ISTITUZIONALI- SOCIALI			FUNERARI	COMMERCIALI			
70 X 100	100 X 140	600 X 300	70 X 100	70 X 100	100 X 140	140 x 200	600 X 300
140	140	10	310	250	400	60	60

2. Il Dirigente Settore, comprensivo del Servizio Tributi, unitamente al Funzionario Responsabile del Tributo I.C.P. provvederà a redigere un piano di intervento di manutenzione e degli impianti già installati, eventuale loro sostituzione e delocalizzazione degli stessi in posizioni più visibili ed economicamente conveniente per l'Ente, stabilendo altresì la quantità, la tipologia, la destinazione e l'ubicazione degli impianti da installare in aggiunta a quelli esistenti risultanti dalla differenza tra la superficie degli installati e la nuova superficie di cui al prospetto che si riporta al punto 4.

3. Gli impianti destinati alle affissioni di formato mt.4,00 x 3,00 saranno ricollocati nelle posizioni individuate nell'allegato " C " del presente regolamento. Gli impianti in aggiunta saranno sempre installati nelle posizioni individuate nel citato allegato.

4. La superficie degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni di natura istituzionale, funebre e commerciale, rispetto a quella esistente viene decrementata, per effetto della diminuzione della popolazione di Casoria da 80.330 (al 31/12/2006) a 77.417 (al 31/12/2017) rispettivamente :

DECREMENTO DELLA SUPERFICIE RISPETTO ALLA DELIBERA COMMISSARIALE N. 83 DEL 04/04/2007

	Precedente	Attuale	Differenza
Superficie espositiva totale mq.	7.229,70	6.967,57	-262,13
Impianti destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica	361,49	348,38	-13,11
Impianti destinati ad affissione di annunci funebri	361,49	348,38	-13,11
Impianti destinati ad affissioni di natura commerciale	2.168,91	2.090,27	-78,64
Impianti da attribuire a soggetti privati per affissioni dirette	4.338,00	4.180,54	-157,46
Totale impianti da attribuire a soggetti privati per affissioni dirette mt.4,00 x mt.3,00	241(m. 6 x3)	348	+ 107

4. Il Dirigente Settore, comprensivo del servizio Tributi, provvederà ad indire una gara ad evidenza pubblica per l'eventuale incremento delle plance destinate all'affissione di manifesti istituzionali, funebri e commerciali, rispetto a quelle attualmente installate.

Articolo 50

Ubicazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni

1. Gli impianti sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

2. Ciascun impianto reca una targhetta con l'indicazione:

- a) Impianti destinati all'affissione di manifesti di natura istituzionali " Comune di Casoria Servizio Affissioni " Impianto di natura Istituzionale" e il numero di individuazione dell'impianto.
- b) Impianti destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale " Comune di Casoria - Servizio Affissioni" Impianto di natura Commerciale " e il numero di individuazione dell'impianto.
- c) Impianti destinati all'affissione di manifesti di natura funebre " Comune di Casoria - Servizio Affissioni" Impianto di natura Funebre" e il numero di individuazione dell'impianto.

3. Il Comune favorisce gli spazi per pubbliche affissioni aventi finalità istituzionali, sociali, culturali, sportive, filantropiche, ecc.

4. L'ubicazione degli impianti esistenti e descritti all'articolo 6 è riportato nell'allegato " D " al presente regolamento.

Articolo 51

Criteria e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente almeno cinque giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione.
2. I manifesti costituiti da più fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con riferimenti numerici progressivi da sinistra a destra e dall'alto in basso dei singoli pezzi che lo compongono.
3. Oltre alle copie da affiggere dovranno essere consegnate all'ufficio due copie in più, da conservare per archivio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'articolo precedente.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui ciascuna commissione è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Ogni manifesto affisso avrà impresso il timbro dell'ufficio delle pubbliche affissioni con la data di affissione e quella di scadenza stabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata di norma al committente al momento della richiesta o altrimenti per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della commissione, con l'indicazione del giorno in cui si presume di poter effettuare l'affissione.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi al competente ufficio comunale prima della data proposta per l'esecuzione del servizio. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede su domanda a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente anche per scritto.
11. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
12. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, per esigenze di servizio, qualsiasi spostamento di manifesti affissi o di impianti adibiti alle affissioni. Qualora lo spostamento avvenisse dalla categoria speciale alla categoria normale, o nel caso in cui il committente rinunciasse alla nuova esposizione, il Comune, su istanza del committente, provvederà al rimborso della differenza di tariffa già pagata.
13. Per motivate esigenze di servizio possono essere limitati sia il numero dei manifesti, sia la durata dell'affissione.
14. Le eventuali affissioni poste sopra i manifesti già tassati, richieste al servizio comunale per completamento o correzione degli stessi, sono assoggettate al pagamento del diritto pari alla tariffa prevista per i primi 10 giorni. La disposizione si applica anche quando l'affissione del manifesto e della striscia posta sopra lo stesso vengono eseguite contestualmente.
15. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, come pure le eccedenze di qualsiasi genere, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, verranno inviati al macero senza altro avviso.
16. Il servizio d'urgenza potrà essere reso, compatibilmente con le esigenze di servizio.
17. Nell'ufficio comunale devono essere tenuti a disposizione per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:



- a. Le tariffe del servizio;
- b. L'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
- c. il registro cronologico delle commissioni;

18. Gli eventuali reclami, concernenti l'attuazione pratica delle affissioni, possono essere presentati in forma scritta al Funzionario Responsabile del Tributo competente e, comunque, non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa.

Articolo 52

Prenotazioni registro cronologico

- 1. L'affissione si intende prenotata al momento del ricevimento della commissione scritta, accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento del diritto.
- 2. Le commissioni devono specificare la denominazione del committente, il titolo preciso che comparirà sul manifesto, la quantità e il formato dei manifesti da affiggere, la suddivisione in categorie (nel caso di manifesti commerciali) e la data di affissione. Le commissioni complete di tutti gli elementi previsti sono iscritte nell'apposito registro, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
- 3. Il registro cronologico è tenuto presso l'Ufficio Affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta

Articolo 53

Pagamento del diritto

- 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, e deve essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio.
- 2. L'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 3. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale, F24 o altre modalità.

Articolo 54

Limitazioni

- 1. Le commissioni di manifesti non possono contenere richieste di affissione che superano:
 - a. La durata di giorni 10 nel caso di manifesti di formato cm 70x100;
 - b. La durata di giorni 15 nel caso di manifesti di formato superiore;
- 2. I limiti di permanenza indicati al comma precedente possono essere oltrepassati solo quando il maggior termine sia obbligatorio per disposizione di legge;

Articolo 55

Diritto sulle pubbliche affissioni

- 1. Il diritto sulle pubbliche affissioni, si applica ai manifesti di qualunque materiale costituiti esposti a cura del Comune negli appositi impianti a ciò destinati nell'ambito del proprio territorio.

PARTE IX

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 56

Riduzione del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:



1. Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ;
2. Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
3. Per i manifesti relativi alle attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
4. Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
5. Per gli annunci mortuari;

Articolo 57
Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

1. I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
2. I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
3. I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
4. I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
5. I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
6. Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
7. I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
8. Manifesti delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460 del 4.12.1997 relativi alla promozione di attività per l'esercizio delle quali le medesime organizzazioni sono costituite.

PARTE X
DISPOSIZIONI COMUNI ALL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 58
Rettifica ed accertamento d' ufficio

1..Il Comune entro il 31 dicembre del quinto anno dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2..Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo del diritto sulle pubbliche affissioni e della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3.Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del Tributo I.C.P. .

4.Questo Ente, per ragioni di economicità emette avviso di accertamento fino ad un limite massimo di € 16.52 comprensive di interessi e sanzioni, ai sensi e per gli effetti della legge 26 aprile 2012, n. 44, per ragioni di equità non riscuote somme versate dai contribuenti che si sono avvalsi dell' istituto del ravvedimento, a mente dei D.lgs. n. 471/97, 472/97 e 473/97 e sue successive modifiche ed integrazioni, fino ad un limite massimo di € 16,52 quale differenza tra tributo dovuto e da corrispondere comprensivo sanzioni e interessi e tributo corrisposto, al fine di non creare disparità di quanto previsto al punto due del presente articolo ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 129 del 16/04/99.



Le disposizioni di cui al presente comma si applicano retroattivamente, per tutti gli accertamenti emessi e non ancora divenuti esecutivi.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 296/2006, il versamento dell'imposta non è dovuto nel caso in cui il relativo importo complessivo sia inferiore o uguale a € 5,00.

6. La riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 59 **Rimborsi**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 296/2006, è possibile effettuare compensazioni o rimborso tra somme a credito e somme a debito esclusivamente nell'ambito del medesimo tributo anche se afferenti ad annualità differenti, il contribuente pena improcedibilità entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione presenta la richiesta di rimborso o compensazione, l'Ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 quest'Ente non rimborsa somme fino ad un limite massimo di € 16.52 comprensive di interessi e sanzioni,

Articolo 60 **Sanzioni Tributarie ed interessi**

1. Le sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni seguono i principi indicati nei Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive integrazioni e modificazioni, e in particolare l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs 472 del 18/12/1997.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applicano le seguenti sanzioni amministrativa:

a) OMESSA DENUNCIA:

Sanzione da applicare 100 % con minimo di € 51,62;

b) DENUNCIA TARDIVA OLTRE 30 GIORNI:

Sanzione da applicare 100 % con minimo di € 51,62;

c) DENUNCIA TARDIVA ENTRO 30 GIORNI:

Sanzione da applicare 12.5% con minimo di € 6,46;

d) DENUNCIA INFIDELE O INCOMPLETA:

Sanzione da applicare 50%;

e) DENUNCIA INFIDELE PER OLTRE 1/4:

Sanzione da applicare 80%;

f) OGNI ALTRA VIOLAZIONE FORMALE (pena pecuniaria):

Sanzione da applicare € 51,62;

3. Le sanzioni indicate nei commi a e b sono ridotte ad un terzo, se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni dovuto e della sanzione.

4. La mancata esecuzione alle previste scadenze dei versamenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni è soggetta alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.

5. Sulle somme dovute per l'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni si applicano interessi di mora calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 61 **Contenzioso**



1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e il provvedimento che respinge il rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni previste nel D.Lgs. 31.12.1992 n.546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 62 Sanzioni

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'ufficio impiantistica pubblicitaria Settore LL.PP. e dell'ufficio Tributi, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette e alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie.

3. Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00 (duecentosei/00) a 1549,00 (millecinquecentoquarantanove/00) con notificazione agli interessati, entro centoventi giorni, l'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. **Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi** facendone menzione nel suddetto verbale, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

<u>Insegne poste sopra l'attività</u>	<u>Sanzione</u>	<u>Insegne poste sopra l'attività in area privata</u>	<u>Sanzione</u>
Impianto fino a 5,5 mq,	€ 206	Impianto fino a 5,5 mq,	€ 206
Impianto fino a 8,5 mq,	€ 412	Impianto fino a 8,5 mq,	€ 206
Impianto superiore a 8,5 mq,	€ 824	Impianto superiore a 8,5 mq,	€ 206
Occupazioni con tende e vetrine	€ 206	Occupazioni con tende e vetrine	€ 206

<u>Preinsegne o altro tipo d'insegne</u>	<u>Sanzione</u>	<u>Preinsegne o altro tipo d'insegne in area privata</u>	<u>Sanzione</u>
Impianto fino a 5,5 mq,	€ 206	Impianto fino a 5,5 mq,	€ 206
Impianto fino a 8,5 mq,	€ 412	Impianto fino a 8,5 mq,	€ 206
Impianto superiore a 8,5 mq,	€ 1549	Impianto superiore a 8,5 mq,	€ 206
Occupazioni con tende e vetrine	€ 206	Occupazioni con tende e vetrine	€ 206


Affissione manifesti

Fino a 50 fogli formati 70 x100 - 100 x 140 - 140 x 200	€ 206
Fino a 100 fogli formati 70 x100 - 100 x 140 - 140 x 200	€ 412
Oltre 100 foglio formato 70 x 100 - 100 x 140 - 140 x 200	€ 1549
Poster formato 4,00 x 3,00	€ 1549

4. Il Comune, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.507/93 e sue successive modifiche ed integrazioni.

5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti, che sarà rivisto con cadenza annuale e comunque prima dei termini di approvazione del bilancio, ai sensi



della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) " Art. 145 (Altri interventi) il comma 57 ha modificato l' articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, aggiungendo il seguente periodo: " Una quota pari al 5 per cento delle somme stanziare per l'attuazione del Piano e' destinata a interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

7. Il Corpo di Polizia Municipale trasmetterà mensilmente copia dei verbali di accertamento o verbali elevati a carico dei responsabili dell' effettuazione di qualsivoglia pubblicità sul territorio del Comune di Casoria, al Servizio del Tributo.

8. L'ufficio del Tributo istituirà apposito capitolo denominato : " Proventi delle sanzioni amministrative " sarà cura dello stesso ufficio indire gare per il potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, manutenzione dell'impiantistica comunale nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti e interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario con conseguente rimozione degli impianti in danno ai responsabili, nel rispetto di quanto riportato al precedente comma 6, auto finanziandosi con i proventi delle sanzioni amministrative.

Articolo 63

Organi competenti

1. Spetta al funzionario Responsabile del Tributo, preposto al rilascio dell' autorizzazione, all'applicazione dell' imposta comunale sulla pubblicità D.Lgs. n.507/93 e sue modifiche , ogni attività organizzativa e gestionale.

2. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull' applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando al Settore LL.PP. e all'Ufficio del Tributo gli impianti installati abusivamente e quelle realizzate in difformità agli atti di autorizzazione e trasmettendo mensilmente copia dei verbali redatti ai sensi del codice della strada e sue modifiche e quelle relative ai regolamenti comunali .

3. Ai sensi dell' articolo 24 comma 5 bis del D.Lgs. n.507/93 e sue modifiche ed integrazioni ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, il Comune di Casoria adotterà annualmente un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, coinvolgendo il Comandante del Comando Vigili Urbani, i Dirigenti del Settore Lavori Pubblici del Servizio del Tributo .

Articolo 64

Scambio di archivi e informazioni

1. Il Comandante del Comando Vigili Urbani, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e il Funzionario Responsabile del Tributo nell' ambito della collaborazione reciproca metteranno a disposizione i propri archivi informatici e cartacei, per lo scambio dei dati.

2. Copia dei verbali di accertamento o verbali elevati a carico dei responsabili dell' effettuazione di qualsivoglia pubblicità sul territorio del Comune di Casoria saranno trasmessi ad entrambi i Settori di cui al punto 1. per la successiva emissione degli atti consequenziali di competenza di ciascun Settore.

Articolo 65

Conferenza dei Servizi

1. Con cadenza semestrale, il Dirigente del Settore inclusivo dei Tributi convocherà una conferenza dei servizi a cui parteciperanno il Comandante del Comando Vigili Urbani, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e il Funzionario Responsabile del Tributo , per verificare lo stato di attuazione di quanto previsto dal presente regolamento, per lo scambio di informazioni e per valutare tutte le strategie da porre in essere per contrastare l'abusivismo pubblicitario.

Articolo 66

Rinvio

1. Per tutte le disposizioni non previste nel presente regolamento si applicano le norme che disciplinano la materia contenute:



Nel Decreto Legislativo N° 285 del 30/4/1992 - Nuovo codice della strada ;

Nel D.P.R. N° 495 del 16/12/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada -;

Nel Decreto Legislativo N° 360 del 10/9/1993 - Disposizioni correttive e integrative del codice della strada -;

Nel PARTE I del Decreto Legislativo N° 507 del 15/11/1993 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni;

Nel D.P.R. N° 610 del 16/9/1996 - Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, N° 495 -;

Dall' articolo 22 della legge N° 1089 del 29/6/1939;

Dall' articolo 14 della legge N° 1497 del 29/6/1939;

Dalla legge n° 132 del 18/3/1959;

Dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Articolo 67
Entrata in vigore

1. Il 1° gennaio 2018.

ⁱ Rif. Norm.: ARTICOLO 47 Dpr 495/92; per esplicito dettato dell'ARTICOLO 62 del Dlgs 446/97, per l'individuazione dei mezzi pubblicitari occorre far riferimento alla norme di attuazione del Nuovo Codice della strada.

